

02/01/2008 - Finanziaria 2008 in pillole: bonus occupazione

Commi 539-541 Bonus Sud Previsione di un credito d'imposta per i datori di lavoro che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 incrementa noi dipendenti a tempo indeterminato nelle Regioni meridionali. Il Bonus è concesso per 2008, 2009 e 2010 ed è pari a 333 euro per ogni mese e per ogni assunto. Il credito sale a 416 euro per le donne lavoratrici svantaggiate. Il bonus spetta in rapporto ai Dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2007. Per i dipendenti part time il bonus è Proporzionale alle ore Prestate rispetto al Contratto nazionale. L'incremento della base Occupazionale va Considerato al netto delle Diminuzioni in società Controllate o collegate. Per Le nuove iniziative ogni Lavoratore assunto vale ai Fini dell'incremento.

542 e 543 Bonus Sud – Condizioni Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di riferimento e può essere utilizzato solo in compensazione. Il credito spetta a condizione che: i lavoratori assunti siano al primo impiego, disoccupati, portatori di handicap o donne lavoratrici svantaggiate; siano rispettati i contratti nazionali e le regole di sicurezza e il datore non abbia ridotto l'occupazione nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2007.

Commi 544-548 Bonus Sud – Vincoli Nel caso di Impresa subentrante a un'altra nella gestione di un servizio pubblico il bonus spetta per i lavoratori assunti in più rispetto all'impresa sostituita. Il diritto al bonus decade se: su base annuale il numero dei dipendenti è inferiore a quello del 2007; se i posti di lavoro creati non sono conservati per tre anni (due per le Pmi); se vengono rilevate violazioni significative in materia fiscale, contributiva, di sicurezza e condotte antisindacali. I soci lavoratori di coop sono equiparati ai dipendenti. Istituzione di un Fondo e definizione delle misure attuative. Efficacia subordinata al via libera Ue.

549-552 Incentivi all'occupazione Dall'esercizio finanziario 2008 è stanziato un contributo di 50 milioni annui per la stabilizzazione e per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro. Il contributo opera a Favore delle Regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali Ue, che Stipulano una convenzione Con il ministero del Lavoro. Nel limite di spesa di 55 milioni annui dal 2008 il ministro del Lavoro può stipulare convenzioni con i Comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (Asu) e l'attuazione di Politiche attive del lavoro. Per la stabilizzazione dei Lavoratori A sua Disposizione da almeno tre anni.